

VOTAZIONE COMUNALE DEL 14 GIUGNO 2015

**Legge per il Centro sanitario del Comune di Bregaglia
(in seguito denominato “centro sanitario”)**

In base all'art. 4 lett. e in combinazione con l'art. 5 della costituzione comunale, il Comune di Bregaglia emana la seguente legge:

1. Disposizioni generali

Art. 1

Forma giuridica, offerta, finanziamento

¹ Con il nome di „Centro sanitario Bregaglia“ il Comune di Bregaglia gestisce un centro sanitario sotto forma giuridica di un istituto indipendente di diritto pubblico.

² Questo centro sanitario comprende essenzialmente:

- il reparto acuto (ospedale)
- il reparto di cura con un settore di cura per dementi
- il reparto ambulatoriale con uno studio medico indipendente e farmacia, il servizio di guardia medica regionale di 24 ore su 24, il servizio pre-ospedaliero di soccorso e di trasporto sanitario di 24 ore su 24, nonché la fisioterapia
- le offerte di cure e terapie esterne, incluso il servizio spitex

³ Al centro sanitario spetta inoltre svolgere i compiti in ambito sanitario delegati dal Cantone ai Comuni, ossia in particolare la promozione della salute e la prevenzione in favore della popolazione.

⁴ L'offerta si adegua in particolare all'accordo di prestazioni di volta in volta in vigore fra il Cantone e il centro sanitario, nonché alle disposizioni del diritto superiore, a meno che l'offerta stessa non sia stata ampliata dall'assemblea comunale secondo l'art. 3 cifra 7 della presente legge.

Il centro sanitario deve soddisfare segnatamente alle esigenze di qualità stabilite dal diritto superiore e va gestito in modo adeguato all'evoluzione scientifica per quanto riguarda la medicina e le attività di assistenza e di cura.

⁵ Il centro sanitario va gestito secondo confacenti criteri economici e finanziari.

⁶ In linea di massima il centro sanitario va gestito in modo tale da coprire i costi mediante i sussidi alle prestazioni calcolati dal Cantone ed erogati dall'ente pubblico (Cantone e Comune), come pure mediante i contributi delle assicurazioni per le spese di cura e la partecipazione ai costi dei beneficiari di prestazioni.

⁷ Il centro sanitario cura la collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni in ambito sanitario, in particolare con le istituzioni delle regioni ospedaliere vicine e l'ospedale cantonale.

⁸ Tutte le offerte sono in primo luogo a disposizione della popolazione del Comune di Bregaglia.

Art. 2

Denominazioni

¹ Le denominazioni di persone, funzioni e professioni nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, a meno che non risulti diversamente dal senso della legge stessa.

Art. 3

Offerte in particolare

¹ L'offerta del centro sanitario comprende in particolare:

1. Ospedale per pazienti acuti (ospedale)

L'ospedale garantisce nell'ambito dell'accordo individuale di prestazioni fra il Cantone e il centro sanitario le prestazioni mediche stazionarie di base per il Comune di Bregaglia.

2. Reparto di cura con settore di cura per dementi

Nel reparto di cura vengono assunte in primo luogo le persone anziane che necessitano di assistenza e di cura e che hanno il proprio domicilio nel Comune di Bregaglia; alle stesse vengono offerti i rispettivi servizi entro i limiti delle disponibilità.

Qualora lo permettano le disponibilità di spazio, possono essere assunti per l'assistenza e la cura anche altre persone anziane domiciliate nel Cantone dei Grigioni, così come persone anziane domiciliate fuori Cantone o all'estero.

3. Studio medico, farmacia, servizio di guardia, servizio di soccorso ecc.

¹ Nello studio medico con farmacia vien garantito l'approvvigionamento sanitario ambulatoriale della regione ospedaliera Bregaglia.

² È garantito un servizio di guardia medica regionale di 24 ore su 24.

³ È garantito un servizio pre-ospedaliero di soccorso e di trasporto sanitario di 24 ore su 24.

⁴ Vengono mantenute le cure di fisioterapia ed eventualmente altre offerte medicoterapeutiche.

4. Offerte esterne di cura, assistenza e terapia

Mediante le offerte esterne di cura, assistenza e terapia – incluso il servizio spitex – si garantisce la promozione, l'organizzazione e la prestazione della cura e dell'assistenza domestica delle persone ammalate, disabili e anziane ai sensi delle rispettive legislazioni federali e cantonali.

5. Promozione della salute e prevenzione

Il centro sanitario è competente per la promozione della salute e la prevenzione in favore della popolazione, così come per l'informazione della stessa sulle abitudini e le condizioni di vita che favoriscono la salute.

6. Formazione

Il centro sanitario serve nel limite delle sue possibilità alla formazione di medici, di personale d'infermeria e di altre categorie professionali occupate nel centro stesso.

7. Altri compiti

Con riserva dell'art. 9 cpv. 10 cifra 9 della presente legge, l'Assemblea comunale può affidare al centro sanitario altri compiti in ambito sanitario.

² Il centro sanitario svolge inoltre tutti i compiti che il Cantone delega ai Comuni in ambito sanitario, entro i limiti in cui il Comune di Bregaglia, rispettivamente il centro sanitario non li abbia delegati ad altre istituzioni.

Art. 4

Capitale di dotazione/immobili

¹ Al momento della fondazione dell'istituto indipendente di diritto pubblico "Centro sanitario Bregaglia" il Comune di Bregaglia trasferisce a quest'ultimo tutti gli attivi e i passivi (inclusi gli immobili) secondo il bilancio al 31 dicembre 2015 dell'Ospedale Casa di cura della Bregaglia, nel limite in cui ciò risulti necessario per svolgere i compiti del centro sanitario.

2. Organizzazione

Art. 5

2.1 Organi

¹ Gli organi del centro sanitario sono:

1. la votazione per urna
2. l'assemblea comunale
3. il municipio
4. la commissione di gestione
5. la commissione d'amministrazione del centro sanitario
6. il direttore (responsabile operativo)
7. la direzione

Art. 6

2.2 Votazione per urna

¹ Per quanto riguarda il centro sanitario spetta alla votazione per urna la nomina dei membri del municipio e della commissione di gestione.

Art. 7

2.3 Assemblea comunale

¹ Per quanto riguarda il centro sanitario spettano all'assemblea comunale le seguenti competenze:

1. Decisione in merito ai contributi d'esercizio
2. Presa di conoscenza del rapporto annuale
3. Autorizzazione per l'acquisto, la vendita e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria, nonché la concessione e lo scioglimento di servitù e oneri fondiari
4. Decisione in merito all'ampliamento dell'offerta (confr. art. 3 cpv. 1 cifra 7 della presente legge)

Art. 8

2.4 Municipio

¹ Al municipio spettano i seguenti compiti:

1. Nomina della commissione d'amministrazione del centro sanitario. La nomina va effettuata di volta in volta nei primi due mesi della legislatura
2. Approvazione del preventivo
3. Approvazione del rendiconto annuale e scarico dei membri della commissione d'amministrazione, nonché proposta all'assemblea comunale in merito ai contributi annuali d'esercizio
4. Approvazione del rapporto annuale all'attenzione dell'assemblea comunale
5. Preparazione di tutti gli affari riguardanti il centro sanitario all'attenzione dell'assemblea comunale
6. Decisione in merito a spese non contemplate nel preventivo a partire da un importo di CHF 60'001.00 fino a CHF 100'000.00 per un singolo oggetto e a partire da CHF 10'001.00 fino a CHF 20'000.00 per spese annuali ricorrenti
7. Determinazione delle indennità dei membri della commissione d'amministrazione

Art. 9

2.5 Commissione d'amministrazione del centro sanitario (commissione d'amministrazione)

¹ La commissione d'amministrazione si compone di cinque membri, ossia del presidente, del vicepresidente e di altri tre membri. Uno dei membri deve appartenere al municipio. Della commissione d'amministrazione devono inoltre far parte delle persone con esperienza in particolare nel campo della medicina, della cura, delle finanze e dell'economia aziendale.

² La commissione d'amministrazione vien eletta di volta in volta per un periodo di carica di quattro anni.

³ I membri della commissione d'amministrazione sono rieleggibili.

⁴ La commissione d'amministrazione si costituisce da sé e regola le competenze per quanto riguarda il diritto di firma.

⁵ Organizzazione della commissione d'amministrazione:

- La commissione d'amministrazione viene convocata con un preavviso di dieci giorni dal presidente in forma scritta, mediante fax o e-mail ogniqualvolta lo richiedono i punti all'ordine del giorno; alla convocazione va allegato l'elenco dei punti all'ordine del giorno. In casi urgenti la convocazione può essere fatta anche con un preavviso di minore durata.
- La commissione d'amministrazione è autorizzata a prendere le proprie decisioni anche in via circolare (p.es. mediante e-mail). Le decisioni prese in via circolare vanno protocollate nella prossima seduta ordinaria. Una decisione in via circolare è valida solo se tutti i membri sono d'accordo con la stessa.
- In assenza del presidente la convocazione alla seduta avviene da parte del vicepresidente. Le sedute vengono presiedute dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente.
- Un membro della commissione d'amministrazione può richiedere al presidente, in sua assenza al vicepresidente, la convocazione di una seduta.
- La commissione d'amministrazione può decidere se sono presenti almeno tre suoi membri.

- Per tutte le decisioni vale la maggioranza relativa dei membri della commissione d'amministrazione presenti. A parità di voti su questioni materiali decide chi presiede la seduta; in caso di nomine decide la sorte. Ogni membro della commissione d'amministrazione deve esprimere il proprio voto.
- Secondo la necessità, la commissione d'amministrazione può invitare alle sedute il direttore o altre persone.

⁶ La commissione d'amministrazione dispone di tutte le competenze necessarie per svolgere i compiti del centro sanitario e che non sono delegate per legge o per decisione della stessa commissione ad altri organi (p.es. nell'ambito della definizione della struttura organizzativa o nell'ambito dell'emanazione del regolamento d'organizzazione). Essa deve garantire una gestione contabile secondo i principi stabiliti in materia dal codice delle obbligazioni, provvedendo all'elaborazione del preventivo, del rendiconto e del rapporto annuale all'attenzione del municipio, rispettivamente dell'assemblea comunale. Essa propone al municipio, all'attenzione dell'assemblea comunale, la compera, la vendita e la costituzione in pegno di fondi, nonché la concessione e lo scioglimento di servitù e oneri fondiari.

⁷ In linea di principio la commissione d'amministrazione rappresenta il centro sanitario verso l'esterno e conduce, insieme al direttore, le trattative con il Cantone in merito all'accordo di prestazioni e per quanto riguarda le altre questioni medico-sanitarie. La commissione d'amministrazione disciplina la comunicazione interna e esterna nel regolamento d'organizzazione.

⁸ La commissione d'amministrazione si assume la responsabilità strategica della gestione del centro sanitario. Nella sua qualità di organo strategico, essa è responsabile affinché sia garantito a lunga scadenza l'approvvigionamento sanitario della popolazione locale e degli ospiti del Comune di Bregaglia. Essa provvede allo sviluppo del centro sanitario in conformità alla strategia, alle condizioni quadro sul piano cantonale e nazionale e tenendo conto dei desideri e delle esigenze della popolazione. A tale scopo essa mantiene in permanenza il contatto con tutte le cerchie e i gruppi interessati. Il direttore sostiene la commissione d'amministrazione nelle attività volte a sviluppare la strategia.

⁹ Alla commissione d'amministrazione è affidata la direzione generale del centro sanitario. Essa vigila sull'operato del direttore e della direzione, sorveglia l'osservanza delle disposizioni legali comunali, cantonali e federali, l'attuazione dell'accordo di prestazioni e la messa in atto delle proprie decisioni.

¹⁰ La commissione d'amministrazione svolge i seguenti compiti non delegabili e irrevocabili:

1. Nomina e licenziamento del direttore e dei membri della direzione
2. Attuazione delle decisioni dell'assemblea comunale e del municipio
3. Rilascio di disposizioni d'attuazione, di direttive e di regolamenti di ogni tipo nell'ambito dei propri compiti
4. Determinazione dell'organizzazione e rilascio di un regolamento d'organizzazione
5. Decisioni di spese non contemplate nel preventivo per un importo da CHF 30'001.00 fino a CHF 60'000.00 per un singolo oggetto e da CHF 5'001.00 fino a CHF 10'000.00 per spese annuali ricorrenti
6. Proposta al municipio di spese non contemplate nel preventivo per un importo da CHF 60'001.00 fino a CHF 100'000.00 per un singolo oggetto e da CHF 10'001.00 fino a CHF 20'000.00 per spese annuali ricorrenti
7. Approvazione di attività aziendali secondarie
8. Approvazione di contratti di collaborazione con altri fornitori di prestazioni in ambito sanitario, p.es. con altre regioni ospedaliere e con l'ospedale cantonale
9. Decisioni in merito all'ampliamento dell'offerta nell'ambito dei gruppi di prestazioni assegnati dal Cantone al centro sanitario nell'elenco degli ospedali

Art. 10

Direttore (conduzione operativa)

¹ La conduzione operativa del centro sanitario vien delegata al direttore, cui spettano in particolare i seguenti compiti:

1. Attuazione degli obiettivi strategici e dell'accordo di prestazioni
2. Elaborazione all'attenzione della commissione d'amministrazione della pianificazione materiale e finanziaria annuale e a medio termine, in base alla quale vien allestita la bozza del preventivo per la gestione ordinaria e determinato il preventivo degli investimenti
3. Conduzione operativa dell'esercizio, in particolare gestione delle finanze, del personale, dei processi operativi, del controlling, del management della qualità e dei rischi
4. Impiego, rispettivamente licenziamento di collaboratori d'intesa con il membro della direzione cui sono o verranno sottoposte le rispettive persone
5. Garanzia della collaborazione interdisciplinare

6. Presentazione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità in un diagramma delle funzioni, nonché elaborazione della descrizione delle mansioni in base al regolamento d'organizzazione
7. Decisione di spese non contemplate nel preventivo con un importo fino a CHF 30'000.00 per un determinato oggetto e fino CHF 5'000.00 per spese annuali ricorrenti
8. Proposta alla commissione d'amministrazione di spese non contemplate nel preventivo con un importo a partire da CHF 30'001.00 per un singolo oggetto e a partire da CHF 5001.00 per spese annuali ricorrenti
9. Elaborazione di proposte riguardanti l'indirizzo strategico del centro sanitario all'attenzione della commissione d'amministrazione e sostegno della stessa nell'elaborazione della strategia
10. Elaborazione di progetti d'importanza strategica all'attenzione della commissione d'amministrazione
11. Presidenza della direzione

² Eventuali ulteriori competenze e responsabilità del direttore vengono definite nel regolamento d'organizzazione, oppure gli vengono direttamente delegate dalla commissione d'amministrazione.

Art. 11

Direzione

¹ Oltre al direttore (che di regola è anche il responsabile dell'amministrazione), fanno parte della direzione il responsabile del settore medico-terapeutico e il responsabile del reparto di cura. La commissione d'amministrazione può nominare quali membri della direzione altri membri dei quadri del centro sanitario.

² La direzione è presieduta dal direttore e svolge i seguenti compiti:

1. Consulenza del direttore in tutte le questioni operative, strategiche e organizzative
2. Ai membri della direzione è affidata la responsabilità specialistica degli ambiti operativi cui sono preposti. In seno alla direzione essi rappresentano i rispettivi ambiti operativi.
3. Alla direzione è affidato il coordinamento e la garanzia della collaborazione interdisciplinare.

Art. 12

Commissione di gestione

¹ L'esame della gestione e della contabilità previsto a norma di legge spetta alla commissione di gestione del Comune di Bregaglia.

² La commissione di gestione informa la commissione d'amministrazione del centro sanitario e il municipio sui risultati della propria attività.

³ La commissione di gestione verifica l'operato della commissione d'amministrazione e del direttore; essa esamina la gestione aziendale e contabile. Per le mansioni relative a quest'ultimo compito, la commissione di gestione può far capo a un ufficio fiduciario qualificato, che allestisce alla sua intenzione una relazione corredata da una proposta. Spetta alla commissione di gestione presentare alla commissione d'amministrazione e al municipio, unitamente al proprio rapporto, anche la relazione e la proposta dell'ufficio fiduciario incaricato.

⁴ I rapporti della commissione di gestione e le relazioni dell'ufficio fiduciario incaricato vanno presentati dal municipio all'assemblea comunale, affinché essa ne prenda atto assieme al rapporto annuale del centro sanitario.

Art. 13

Disposizioni comuni

¹ Per le persone incaricate di cui sopra valgono le norme d'incompatibilità, d'esclusione e di ricusa secondo gli art. 21, 22 e 23 della legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974.

² Per le sedute della commissione d'amministrazione vanno allestiti dei verbali separati, in cui figurano per lo meno le decisioni e i risultati delle votazioni. Essi vanno firmati dal presidente e dall'estensore del verbale.

3. Finanze e contabilità

Art. 14

Anno amministrativo

¹ Quale anno amministrativo vale l'anno civile.

Art. 15

Rapporti di proprietà

¹ I mezzi materiali del centro sanitario, in particolare il fondo, gli edifici, il mobilio, i crediti e simili sono di proprietà dell'istituto indipendente di diritto pubblico "Centro sanitario Bregaglia", che a sua volta è di proprietà del Comune di Bregaglia.

Art. 16

Contributo del Comune

¹ Il centro sanitario si finanzia con i sussidi alle prestazioni dell'ente pubblico, con i contributi delle assicurazioni per le spese di cura e con la partecipazione ai costi dei beneficiari di prestazioni, nonché mediante altri contributi volontari e i redditi dei capitali. L'assemblea comunale decide in merito a contributi d'esercizio supplementari (confr. art. 7 della presente legge).

4. Altre disposizioni

Art. 17

Foro giudiziario

¹ Tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge e generate dai rapporti fra l'ente garante, gli organi operativi e gli utenti sono soggette al giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

Art. 18
Revisione

¹ La presente legge va sottoposta a revisione qualora lo reputi necessario il municipio del Comune di Bregaglia o lo richiedano 50 aventi diritto di voto del Comune di Bregaglia.

Art. 19
Entrata in vigore

La presente legge, dopo l'approvazione da parte della votazione per urna, entra in vigore il 1° gennaio 2016. Con l'approvazione della legge vien fondato come istituto indipendente di diritto pubblico il "Centro sanitario Bregaglia".

Così deciso dalla votazione per urna il

14.06.2015

Anna Giacometti
Sindaco



Danco Dell'Agnese
Segretario comunale